

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



Area Servizi Tecnici

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SPORTIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE DI VIALE A. MANZONI, CAMPOBASSO.

CIG: ZE135CB2A3

ELENCO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE STIMA DEI COSTI

L'appalto prevede l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del centro Sportivo dell'Università degli Studi del Molise di Viale A. Manzoni – Campobasso.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice”* così come di seguito dettagliato:

- a. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (redazione PSC e fascicolo tecnico) per un totale di **€1.920,22**;
- b. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un totale di **€4.802,07**;

In ragione di quanto sopra, il costo complessivo dei servizi, soggetto a ribasso è pari a complessivi **€6.722,29** (seimilasettecentoventidue/29) oltre Iva ed oneri di legge.

TEMPI E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini seguenti:

- per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico;
- per il Coordinamento della sicurezza in esecuzione: decorrenti dalla consegna lavori, e per tutta la durata dei lavori stessi.

L'esecuzione del contratto ha inizio dopo la stipula del contratto MEPA, previa consegna dell'incarico, risultante da apposito verbale, redatto dalla Direzione di Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in contradditorio con il professionista, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione di quest'ultimo.

Ai sensi dell'articolo 2, co. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, se nel giorno fissato e comunicato il professionista non si presenta a ricevere la consegna dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore di Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'incarico, il professionista è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'affidamento del servizio, la documentazione attestante l'abilitazione quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08).

Per ogni giorno di ritardo sui tempi convenuti sarà applicata una penale pari allo **0,1%** del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta dall'Amministrazione sugli oneri fino ad un massimo di 60 (sessanta), giorni trascorsi i quali l'Amministrazione sarà libera da ogni impegno nei confronti dell'incaricato inadempiente, il quale nulla potrà pretendere per eventuali prestazioni eseguite e non consegnate entro i termini.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto. Più in particolare, il Direttore di Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito ai ritardi nell'andamento dell'incarico rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.

E' ammessa, su motivata richiesta del professionista contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al professionista. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. e/o del Direttore di Esecuzione, sentito l'organo di collaudo ove costituito.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al professionista contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al professionista contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il professionista contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto del professionista, per mancata esecuzione dell'intervento e quindi della connessa fruibilità della struttura su cui va eseguito lo stesso o per qualsiasi altro titolo.

Campobasso, 27/04/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianmarco PROCACCINI

